www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un quesito su mancata annotazione sul formulario in caso di sosta di attesa di un veicolo che trasporta rifiuti

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI 2009
INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: condividendo pienamente quanto esposto nella risposta al quesito sulla sosta durante il trasporto del 17 luglio 2009 chiedo, il mezzo può sostare in configurazione di trasporto nel caso l'impianto di destino non possa ricevere il rifiuti per motivi tecnici (chiusura dell'impianto ecc...), se la sosta non viene annotata sul formulario ma viene supposta dal produttore al momento della verifica della 4° copia rilevando una differenza di date (inizio trasporto-arrivo a destino), che responsabilità ricadono e che azioni deve fare il produttore se non trova scritto le motivazioni nel campo annotazioni del formulario? Sempre che il trasportatore abbia sempre l'obbligo di giustificare o motivare la sosta andando a scrivere nel campo annotazioni.

Risposta (a cura della dott.ssa Valentina Vattani):
per rispondere al quesito del nostro lettore è bene tenere presente la funzione e la finalità del formulario. Esso, infatti, è lo strumento deputato dal nostro legislatore a fotografare quella particolare fase della gestione del rifiuti che è il trasporto ed a consentire l'esatta tracciabilità del rifiuto. Pertanto è necessario riportare nel formulario tutti i dati e le informazioni che permettono di ricostruire in modo puntuale tale fase.
L'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che*:Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:*

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

Perciò dal formulario di accompagnamento devono risultare, oltre ai dati concernenti il mittente e il destinatario, tutti i dati relativi all'inizio e allo svolgimento del trasporto e, conseguentemente, all'itinerario e alla durata del trasferimento.
Il modello di formulario di identificazione ad oggi ancora in uso è quello conforme al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 che, a sua volta, oltre alle voci prescritte dall'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, riporta anche una specifica sezione "*annotazioni*" dove devono essere indicate tutte le ulteriori informazioni relative al trasporto. La norma non indica un contenuto preciso per questa sezione (poiché è stata prevista per documentare tutte quelle situazioni anomale che possono verificarsi nella fase del trasporto), tuttavia i soggetti interessati sono tenuti a riportate tutte le informazioni che sono utili per ricostruire il percorso effettuato da ogni carico di rifiuti a cui il formulario attiene e soddisfare, dunque, le finalità del documento di accompagnamento.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Nelle "annotazioni", pertanto, andranno segnalati – ad esempio – eventuali cambi di destinatario o eventuali cambi del mezzo di trasporto effettuati per motivi tecnici (si veda quanto riportato nella Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998) ed, in generale, dovranno essere riportate tutte quelle informazioni che sono necessarie e utili per ricostruire in modo rigoroso la fase del trasporto.
Parimenti, quindi, si ritiene logico che in tale sezione vadano indicate anche le eventuali soste durante il trasporto con relativa specificazione degli orari di inizio e di ripartenza. E questo – a nostro avviso – ci sembra un dato essenziale da riportare nel formulario, senza il quale (sempre a parere di chi scrive) si può ritenere che il formulario risulti incompleto.
Ora, per quanto concerne il regime sanzionatorio inerente alla tenuta ed alla compilazione del formulario, il comma 4 dell'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che: *"Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi(...)"*; pertanto, a mente di quanto sopra esposto, si può ritenere che il trasportatore che omette di indicare la sosta nelle annotazioni del formulario possa incorrere nella predetta sanzione.

Tenuto conto che la fase del trasporto di rifiuti è senza dubbio una di quelle che si presta maggiormente alla commissione di illeciti, nel caso in cui il produttore, al momento del ricevimento della 4° copia del formulario, non trovi nessuna annotazione relativa ad una sosta effettuata dal trasportatore, ma abbia l'indizio che vi sia stata una anomalia nella durata del trasporto, sarà - a nostro avviso - opportuno fare una segnalazione ad un organo di polizia, in mancanza della quale detto soggetto potrebbe poi essere chiamato a rispondere di concorso del reato in itinere e/o di illeciti satelliti in base alla evoluzione degli eventi.

Pubblicato il 2 agosto 2009

PER COMPLETEZZA RIPORTIAMO IN CALCE IL PRECEDENTE QUESITO CON LA RELATIVA RISPOSTA (PUBBLICATI IL 17 LUGLIO 2009)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Domanda: *Un camion carico di rifiuti che non può andare a scaricare perché l'impianto di smaltimento resta chiuso il sabato e la domenica può sostare in un'apposita area in attesa che l'impianto riapra? In questo caso è necessaria qualche autorizzazione?*

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): *il quesito del nostro lettore concerne una situazione che può accadere di frequente. Il nostro legislatore, al riguardo, ha precisato all'art. 193, comma 12, D.lgs. n. 152/2006 che: "La sosta durante … gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto… non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.".*
Pertanto, nel caso di un mezzo carico di rifiuti – purché vi siano esigenze di trasporto e non si superino e 48 ore – a nostro avviso sembra possibile effettuare una sosta senza necessità di alcuna autorizzazione.
La sosta non autorizzata è dunque condizionata dalla sussistenza delle esigenze di trasporto (per esempio, appunto, la chiusura di una discarica che riaprirà solo la mattina dopo) ed al limite temporale delle 48 ore. Ma al di fuori di tale ipotesi la sosta diventa stoccaggio e va dunque autorizzata (altrimenti diventa illegale).
Beninteso, le ore ed i casi previsti sono di massima ed orientativi, ed è logico che in caso di attività fraudolente anche una sosta entro le 48 ore può essere considerata stoccaggio illegale se ne sussistono le condizioni oggettive, mentre in teoria anche superate le 48 ore, se sussistono cause di forza maggiore, non si origina il reato di stoccaggio abusivo (ad esempio se la strada è bloccata per frana o per guasto imprevedibile ed irreparabile che costringe il mezzo ad una stasi forzata maggiore).
Comunque, poiché tale norma introduce un regime di favore, in caso di controllo sarà onere del trasportatore fornire la prova certa della sussistenza delle esigenze di trasporto che hanno richiesto la sosta.

Pubblicato il 17 luglio 2009

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume
"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni…"
edizione 2009 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani
(Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI 2009
INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)